

COMUNE DI NOVA MILANESE

Provincia di Monza Brianza

OGGETTO: Operazione di aggregazione societaria tra Brianzacque S.r.l. e le società del Gruppo BEA (Brianza Energia Ambiente S.p.A. e Bea Gestioni S.p.A.). Approvazione e determinazioni conseguenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la società Brianzacque S.r.l. (di seguito, anche, solo "**BZA**") – i cui Soci si identificano nella Provincia di Monza e della Brianza, che ne detiene il 13,7594%, e in n. 55 Comuni, che ne detengono una quota proporzionale al numero di abitanti di ciascun Comune – gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) nell'ATO di Monza e della Brianza e si occupa dell'intera filiera dell'acqua (acquedotto, fognatura, depurazione);
- che la società Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito, anche, solo "**BEA**") è una società a capitale interamente pubblico – i cui Soci si identificano nella Provincia di Monza e della Brianza, che ne detiene il 20%, e in n. 11 Comuni, titolari di partecipazioni di entità diversa – operante nel territorio brianzolo per le attività di recupero di materia e produzione di energia attraverso la termovalorizzazione dei rifiuti;
- che BEA detiene una partecipazione pari al 90% del capitale della società Bea Gestioni S.p.A. (di seguito, anche, solo "**Bea Gestioni**"; BEA e Bea Gestioni, unitariamente considerate, anche, solo "**Gruppo BEA**");
- che Bea Gestioni è una società mista pubblico-privata, operante nel settore della gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, e della produzione di energia mediante teleriscaldamento, ed è in particolare affidataria di talune gestioni relative a segmenti del servizio di igiene ambientale da parte di Comuni soci di BEA;
- che con le delibere assembleari di BEA del 15 dicembre 2020 e del 29 aprile 2022 e con delibera assembleare di BZA del 20 maggio 2024 è stato conferito mandato agli amministratori di avviare un percorso funzionale all'aggregazione societaria tra il Gruppo BEA e BZA;
- che Bea Gestioni ha manifestato l'intenzione di trasformarsi in società *in house* (previa dismissione, da parte di Comef S.r.l., socio operativo di Bea Gestioni prescelto a seguito di procedura ad evidenza pubblica, della propria partecipazione nella compagine sociale della medesima Bea Gestioni);
- che le predette società hanno valutato l'opportunità strategica di dare vita a un operatore pubblico aggregato che realizzi un'integrazione e un reciproco rafforzamento operativo e patrimoniale tra le società del Gruppo BEA e BZA, così consentendo ai rispettivi soci pubblici, in parte coincidenti, anche una razionalizzazione delle partecipazioni detenute in tali due soggetti;
- che in data [•], le predette società hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**", **Allegato A**) sospensivamente condizionato, tra l'altro, all'adesione del 66% dei

Versione di delibera di consiglio comunale che considera l'ipotesi nella quale i Comuni soci di BA siano anche soci di BEA

comuni soci di BZA e del 66% dei comuni soci di BEA (la "**Condizione Sospensiva**"), ferma l'apertura all'adesione di tutti i soci di BEA e BZA;

- che i Comuni brianzoli soci di BEA sono tutti (salvo il Comune di Solaro, ricadente nel territorio milanese) già soci di BZA;

- che alla luce delle descritte cointeressenze societarie, si evidenzia, in via riepilogativa e per quanto rileva ai fini della presente delibera, che il Comune di Nova Milanese detiene una partecipazione al capitale sociale della società Brianzacque S.r.l. in misura pari al 3,2920%, e una partecipazione al capitale sociale di Brianza Energia Ambiente S.p.A. in misura pari al 7,280%;

RILEVATO

- che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica, economica e legale, si è ritenuto di strutturare l'ipotizzata operazione di aggregazione societaria in due distinte fasi:

i) prima fase:

a) creazione della *holding* mediante aumento di capitale di BEA destinato alla sottoscrizione dei soci di BZA e conferimento in BEA delle partecipazioni detenute in BZA dai relativi soci, e

b) assegnazione da BEA a Bea Gestioni (alternativamente, mediante scissione con scorporo o apporto a patrimonio) del ramo d'azienda costituito dagli elementi attivi e passivi, unitamente ai contratti e rapporti giuridici funzionali all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti (di seguito, anche, solo "**Ramo d'Azienda Smaltimento**"), nonché

c) scissione da parte di BZA alla società *holding* del ramo d'azienda costituito dagli elementi attivi e passivi, unitamente ai contratti e rapporti giuridici funzionali all'esercizio dei servizi amministrativi e di staff (di seguito, anche, solo "**Ramo d'Azienda Amministrazione**"), ovvero, in caso di mancata adesione di tutti i soci di BZA, cessione del medesimo Ramo d'Azienda Amministrazione, sempre da BZA alla società *holding*;

ii) seconda fase: fusione per incorporazione di Bea Gestioni in BZA;

- che ai fini che precedono, tenuto conto delle cointeressenze societarie meglio illustrate nelle sopracitate premesse alla presente delibera, viene sottoposto all'esame del Consiglio Comunale del Comune di Nova Milanese – chiamato ad assumere le proprie determinazioni al riguardo, analogamente ai Consigli comunali dei Comuni soci di BZA coinvolti nelle operazioni societarie appresso descritte – il seguente percorso giuridico e procedimentale:

(i) in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro, per procedere con il conferimento in BEA da parte dei soci di BZA delle partecipazioni da essi detenute nella medesima BZA, si da trasformare BEA in una *holding* di partecipazioni – quindi senza che la stessa svolga attività aziendali ma in modo che presti unicamente attività di coordinamento e di servizio alle controllate –, si è fatto ricorso alla procedura di valutazione alternativa di cui all'art. 2343-ter, c. 2, lett. b), c.c., ed è stata pertanto acquisita una relazione di stima (**Allegato B**) redatta dall'esperto indipendente prof. Mauro Bini , il cui valore equo si riferisce a una data non anteriore di sei mesi al conferimento, diretta ad attestare il valore delle partecipazioni detenute dai soci di BZA.

Detta relazione di stima ha attestato il valore di BZA sul valore BEA e quindi su quello di Bea Gestioni, il tutto come segue:

Valore BZA stand alone	€ 216.234.000
Valore BEA stand alone	€ 98.905.000

Versione di delibera di consiglio comunale che considera l'ipotesi nella quale i Comuni soci di BA siano anche soci di BEA

Combined Entity	€ 315.139.000
Rapporto di concambio	Soci BZA: 68,6% Azionisti BEA: 31,4%

Al Comune di Nova Milanese saranno attribuite nuove azioni pari al 4,5442% del capitale sociale di BEA.

Determinato pertanto il c.d. valore di concambio – e dunque l'equivalente entità dell'aumento di capitale sociale di BEA, sottoscritto a seguito dell'assegnazione delle quote di capitale emesse in ragione delle azioni o quote detenute da ciascun Comune socio –, i soci di BZA sottoscriveranno pro quota l'aumento di capitale sociale deliberato dalla medesima BEA mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenute in BZA e a ciascuno di essi attribuito di entità corrispondente alla percentuale e al valore del capitale sociale di nuova emissione di BEA che verrà così sottoscritto.

ii) Ferma la subordinazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro alla Condizione Sospensiva e verificatasi quest'ultima, l'assemblea di BEA sarà chiamata a deliberare l'aumento di capitale, scindibile e progressivo, aperto a tutti i soci di BZA, secondo valori di nominale e sovrapprezzo coerenti con la relazione di stima di cui al superiore punto i) e con fissazione di termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale determinato in modo da consentire l'adesione anche di soci BZA ulteriori a quelli che abbiano sottoscritto l'Accordo Quadro a quella data.

(iii) Anche la Provincia di Monza e della Brianza provvederà a sottoscrivere le azioni di nuova emissione di BEA mediante conferimento della propria partecipazione in BZA, e ciò in funzione del valore di concambio.

(iv) Il Ramo d'Azienda Smaltimento di BEA verrà assegnato mediante scissione con scorporo in Bea Gestioni (prima della fusione) oppure, secondo le scelte che le parti effettueranno anche in vista del contenimento dei costi, mediante apporto a patrimonio netto.

(v) Il Ramo d'Azienda Amministrazione di BZA verrà assegnato mediante scissione a favore della beneficiaria BEA (prima della fusione), fermo restando che, qualora non tutti i soci di BZA aderiscano all'operazione di aggregazione societaria, il Ramo d'Azienda Amministrazione dovrà essere ceduto da BZA alla società *holding* mediante contratto di cessione di ramo d'azienda, verso un corrispettivo pari al valore contabile netto del ramo stesso.

Le sopra descritte operazioni dovranno essere realizzate secondo le modalità e la sequenza temporale previste dall'Accordo Quadro, in particolare garantendo che le scissioni del Ramo d'Azienda Smaltimento (o il suo apporto a patrimonio netto) e del Ramo d'Azienda Amministrazione (ovvero, per quest'ultima, l'alternativa cessione) siano perfezionate successivamente all'aumento di capitale di cui al precedente punto (i) e che la fusione di cui al successivo punto (v) sia perfezionata successivamente a tali operazioni, come disciplinato agli articoli 3 e 4 dell'Accordo Quadro medesimo.

(vi) A seguito del perfezionamento del conferimento in BEA delle partecipazioni detenute dai soci di BZA, della scissione mediante scorporo del Ramo d'Azienda Smaltimento di BEA a favore di Bea Gestioni (ovvero dell'alternativo apporto a patrimonio netto) e della scissione del Ramo d'Azienda Amministrazione di BZA a favore di BEA (ovvero del contratto di cessione del Ramo d'Azienda Amministrazione, sulla base di quanto sopra indicato), BZA

Versione di delibera di consiglio comunale che considera l'ipotesi nella quale i Comuni soci di BA siano anche soci di BEA

e Bea Gestioni dovranno procedere con l'iter di fusione per incorporazione di Bea Gestioni in BZA, che porterà alla creazione dell'unica partecipata al 100% di BEA.

Qualora tutti i soci di BZA aderiscano all'Accordo Quadro, si darà corso al procedimento semplificato di cui all'art. 2505 c.c., conformemente a quanto chiarito dal Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22 del 18 Marzo 2004. In particolare, come specificato dall'art. 5.1. dell'Accordo Quadro, non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, numeri 3), 4) e 5), agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies, nonché, per rinuncia espressa dell'unico socio BEA, all'art. 2501-quater c.c.. In caso contrario, la fusione sarà eseguita secondo i seguenti principi: il progetto di fusione conterrà tutti gli elementi di cui all'articolo 2501-ter c.c. (ivi inclusi il rapporto di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni o quote); si applicherà integralmente la disciplina di cui agli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies c.c..

Nell'ambito dell'operazione aggregativa sopra descritta, è anche previsto che:

(a) Il capitale sociale di BEA sia suddiviso in azioni di categoria A e azioni di categoria B, dove:

- le azioni di categoria A saranno riservate alla Provincia di Monza e della Brianza e ai comuni soci ricadenti nel relativo ambito territoriale provinciale e dotate dei diritti amministrativi ed economici previsti dal codice civile per le azioni ordinarie nonché del diritto di voto:

(a) sulle operazioni di aggregazione industriale (in qualsiasi forma attuate) con altri operatori ovunque ubicati e

(b) su ogni e qualsivoglia eventuale deliberazione avente ad oggetto la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato.

- le azioni di categoria B saranno riservate ai comuni soci ubicati al di fuori della Provincia di Monza e della Brianza e dotate di:

(a) tutti i diritti previsti dal codice civile, ad eccezione dei diritti riservati ai titolari di azioni di categoria A; nonché

(b) del diritto di veto e/o l'autorizzazione al compimento di investimenti e/o disinvestimenti nei territori dei comuni titolari delle azioni di categoria B, anche per iniziative di carattere sociale, culturale e ambientale.

(b) Lo statuto di BEA (**Allegato C**) sia modellato conformemente alla disciplina sull'*in house* (nella sua forma di *holding* di partecipazione strumentale a gestioni *in house* di "secondo livello" o "a cascata"), e preveda un meccanismo di controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, meglio dettagliato in un apposito Regolamento per il relativo esercizio (**Allegato D**).

(c) Tutti i soci pubblici che in precedenza hanno disposto degli affidamenti relativi a segmenti del servizio di teleriscaldamento e/o recupero/smaltimento dei rifiuti direttamente in favore di Bea Gestioni siano chiamati a ridisporre l'affidamento degli stessi in favore di BZA, a seguito della fusione con Bea Gestioni, e ciò nel rispetto delle disposizioni fissate dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ("TUSP") e dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*".

CONSIDERATO

- che il percorso giuridico e procedimentale sopra indicato, a seguito di approfondimenti di natura tecnica, economica e legale, oltre ad avere la positiva e logica peculiarità di non prevedere la creazione di nuove società e di perseguire anche una politica di

Versione di delibera di consiglio comunale che considera l'ipotesi nella quale i Comuni soci di BA siano anche soci di BEA

razionalizzazione delle società esistenti all'interno del territorio brianzolo, mira a conseguire obiettivi di rilievo pubblico e di interesse generale molto più ampi e declinabili come segue:

- costituzione di un modello "multiutility risorse e ambiente", in linea con i modelli di *governance* – anche industriale – più all'avanguardia in Europa, finalizzato a generare valore per la Provincia di Monza e della Brianza e per il territorio di riferimento grazie a un processo di graduale e fisiologica integrazione verticale del ciclo risorse-ambiente, e così configurando un unico soggetto a totale e integrale controllo pubblico per il presidio di risorse chiave per la collettività nell'ambito del servizio idrico e di gestione dei rifiuti;
- estensione dell'offerta dei servizi di interesse generale di natura ambientale con *focus* rafforzato sulla creazione di modelli orientati alla "*customer centricity*" ovvero al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni dei soci di riferimento, anche tramite processi aperti di dialogo e di interlocuzione, e dei cittadini del territorio;
- attivazione di sinergie rilevanti e generazione/raggiungimento di massa critica post integrazione mediante l'individuazione di importanti leve sinergiche e di efficientamento conseguibili per effetto dell'unione delle società in un unico perimetro di gruppo, così da generare, attraverso e per effetto del maggior valore creato, ulteriori potenzialità legate alla valorizzazione degli asset nel medio-lungo periodo, tramite istituzione di percorsi virtuosi di autofinanziamento degli investimenti legati e vincolati alla "mission" di svolgimento di un servizio di interesse generale;
- incremento degli investimenti sul territorio della Provincia di Monza e della Brianza, con ricadute dirette e misurabili a beneficio della collettività servita, sia in termini di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture destinate all'erogazione dei servizi, sia in termini di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della continuità dei servizi resi, con conseguente ottimizzazione delle risorse pubbliche impiegate;

- che tale percorso giuridico e procedimentale appare coerente e sostanzialmente rispettoso delle finalità e degli scopi anche di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui al D.lg. n. 175/2016. L'operazione societaria sopra descritta, infatti, opera nella prospettiva dell'efficiente gestione societaria nel settore del SII, la cui razionale erogazione costituisce finalità istituzionale da perseguirsi nell'ambito territoriale di riferimento, così ricorrendo le condizioni di cui al D.lg. n. 175/2016 in presenza delle quali deve considerarsi legittimo il mantenimento, l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche da parte delle amministrazioni pubbliche, e in particolare qualora tal genere di operazioni:

(i) sia volto alla "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*" (art. 4, comma 2, lett. a);

(ii) risponda "*...alla necessità della società [pubblica partecipata] per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4...*" (art. 5, comma 1);

- che la sostenibilità dell'operazione è suffragata da un'approfondita analisi economico-finanziaria, i cui esiti sono cristallizzati nella perizia giurata (richiamata come Allegato B) e nel piano industriale/*business plan* dell'aggregazione (allegato in sintesi alla presente deliberazione, **Allegato E**). Da tale documentazione, che si intende qui integralmente richiamata, emerge la capacità del nuovo gruppo societario di garantire, in un adeguato orizzonte temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle proprie attività. In particolare, le analisi previsionali contenute nel piano evidenziano:

- la crescita dei ricavi, che passano da circa 163 milioni di € nel 2025 a 303 milioni di € nel 2041, a cui corrisponde la crescita dell'EBITDA che in valore assoluto, nel

Versione di delibera di consiglio comunale che considera l'ipotesi nella quale i Comuni soci di BA siano anche soci di BEA

medesimo periodo, passa da 53,3 milioni di € a 117,9 milioni di € mentre, in termini percentuali, il valore dell'EBITDA in rapporto al Valore della Produzione si incrementa dal 32,6 al 38,9%;

- il miglioramento dei risultati dell'EBITDA, oltre che dalle dinamiche endogene dei business di BEA e di BZA, è originato dalla generazione di significative sinergie che riguardano principalmente (i) i costi legati ai consumi energetici, (ii) l'ottimizzazione della gestione finanziaria, (iii) una maggiore efficienza della struttura operativa per quanto riguarda le sedi operative e il personale, (iv) un miglioramento dei costi conseguenti allo smaltimento dei fanghi da depurazione. Il valore complessivo dei benefici ottenibili, al netto dei costi connessi alla realizzazione del processo di integrazione, è stimato in 69 milioni di € per il periodo dal 2026 al 2041;
- un netto miglioramento sotto il profilo finanziario, con la Posizione Finanziaria Netta (PFN) che, partendo da una situazione debitoria pari a 116,3 milioni di € nel 2025, evidenzia nel 2041 una disponibilità di cassa pari a 161,3 milioni di €. Tale disponibilità, oltre a generare i già citati risparmi in termini di oneri finanziari, permetterebbe di fronteggiare gli investimenti che saranno necessari per fronteggiare le necessità ambientali del territorio e la compliance regolatoria;

- che gli elementi che precedono dimostrano che l'operazione non è solo economicamente vantaggiosa in termini di efficienze, ma anche finanziariamente sostenibile in via autonoma, senza la necessità di futuri interventi finanziari a carico dei soci pubblici;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che l'art. 5 (*"Oneri di motivazione analitica"*) del D.lg. n. 175/2016 – il quale, dopo aver prescritto al c. 1 che l'atto deliberativo con cui una amministrazione stabilisce di acquisire nuove partecipazioni *"deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*, statuisce al c. 3 che *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"* –, nella parte in cui impone la trasmissione dell'atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, non risulta pertinente nel caso concreto in cui il Comune è già socio sia di BZA che di BEA, posto che è stato chiarito dai giudici contabili in sede consultiva che *"In un caso analogo, avente ad oggetto una delibera comunale di aumento di capitale, questa Sezione ha rilevato come "risulta evidente che il Legislatore abbia collegato la necessaria e prioritaria valutazione sull'attinenza della società ai fini istituzionali dell'Amministrazione, al momento dell'acquisizione della posizione di socio da parte dell'Amministrazione stessa, ossia al momento della costituzione della Società o dell'acquisizione di una partecipata diretta o indiretta. Diversamente accade nell'ipotesi di mero aumento di capitale, dove l'Amministrazione riveste già lo status di socio, precedentemente acquisito previa*

Versione di delibera di consiglio comunale che considera l'ipotesi nella quale i Comuni soci di BA siano anche soci di BEA

valutazione della compatibilità con i fini istituzionali. Le stesse ragioni hanno indotto il Legislatore del 2022, con la modifica normativa in esame, a fornire un regime ad hoc sottoposto all'attenzione della Corte dei conti per i casi di costituzione societaria ed acquisizione di partecipazioni da parte della P.A. Ad ogni evidenza trattasi, quindi, di fattispecie alle quali è avulso il "mero" aumento di capitale oggi in esame: quest'ultima ipotesi, nell'incrementare la quantità di azioni o quote, non comporta, infatti, il conseguimento ex novo della qualità di socio in capo all'Ente pubblico" (Sez. Lombardia n. 171/2022). Tale interpretazione è stata ulteriormente confermata dalle Sezioni riunite, secondo le quali, in via più generale, "l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio" (Sez. riun. n. 19/2022). Pertanto, se, come ribadito dalle Sezioni riunite, "l'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione" (Sez. riun. n. 19/2022), è evidente che le modalità attraverso le quali si realizza l'incremento della partecipazione, e cioè sottoscrizione di aumento di capitale o acquisto di una quota di capitale già detenuta da altro soggetto, non assumono rilievo. In entrambi i casi, infatti, l'operazione non comporta l'ingresso nella società di un nuovo socio, ma solo la modifica della partecipazione detenuta da un soggetto già socio. Pertanto, per entrambi i casi, valgono le considerazioni già sviluppate dalla giurisprudenza contabile richiamata, secondo la quale il vaglio sulla conformità a legge dell'acquisizione della partecipazione deve essere svolto secondo le forme del novellato art. 5 co. 3 TUSP solo all'atto dell'acquisizione per la prima volta della qualità di socio. Le successive vicende che incidono sulla consistenza della partecipazione detenuta dal socio non richiedono, pertanto, di reiterare la valutazione circa la necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché circa la convenienza, economica e finanziaria, della formula gestionale prescelta. Peraltro, come del resto sottolineato dalle Sezioni riunite (Sez. riun. n. 16/2022 e n. 19/2022), l'esclusione del vaglio preliminare previsto dall'art. 5 co. 3 TUSP non determina l'effetto di sottrarre a controllo tali operazioni, dati i poteri di controllo attribuiti alle Sezioni della Corte dei conti sia dal TUSP, con particolare riferimento ai controlli sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, sia dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dall'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 nell'ambito dei controlli di legittimità regolarità sui bilanci degli enti territoriali partecipanti. Pertanto, restando comunque salvi i poteri di scrutinio della fattispecie nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo appena richiamate, deve ritenersi che la deliberazione in esame non sia sussumibile nell'ambito di applicazione del novellato art. 5 TUSP" (così Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 207/2022/PASP del 9 dicembre 2022, che afferma principi di recente ribaditi e confermati anche da Deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG).

VISTO

- il disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.lg. 267/00, ai sensi del quale "Il consiglio [anche Comunale] ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";

- il contenuto delle motivazioni sottese all'adozione della presente deliberazione di Consiglio Comunale, per come sopra illustrate;

Versione di delibera di consiglio comunale che considera l'ipotesi nella quale i Comuni soci di BA siano anche soci di BEA

- visti i pareri espressi, sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, allegati, da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario;

- visto altresì il parere espresso, sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 239, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/00, dall'Organo di Revisione;

DELIBERA

per tutte le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, da ritenersi qui espressamente richiamate, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

- 1) di recepire e approvare l'Accordo Quadro e la sequenza delle operazioni societarie ivi descritta (Allegato A), dando mandato al Sindaco del Comune di Nova Milanese, o suo delegato, di sottoscrivere l'Accordo Quadro ed esprimere voto favorevole affinché le stesse operazioni [i.e., i) conferimento in Brianza Energia Ambiente S.p.A. da parte dei soci di Brianzacque S.r.l. delle partecipazioni della medesima Brianzacque S.r.l.; ii) scissione con scorporo (ovvero apporto a patrimonio netto) del Ramo d'Azienda Smaltimento da Brianza Energia Ambiente S.p.A. a Bea Gestioni S.p.A.; iii) scissione del Ramo d'Azienda Amministrazione di Brianzacque S.r.l. a favore di Brianza Energia Ambiente S.p.A. ovvero, qualora non tutti i soci di Brianzacque S.r.l. aderiscano all'operazione di aggregazione societaria, contratto di cessione del Ramo d'Azienda Amministrazione] siano eseguite secondo le tempistiche e le modalità ivi previste;
- 2) di autorizzare il Sindaco del Comune di Nova Milanese, ovvero il suo delegato, a intervenire a tutte le eventuali assemblee di Brianzacque S.r.l. nessuna esclusa, già convocate o da convocarsi, e in tale sede a esprimere e confermare voto favorevole ai fini di dare attuazione alla complessiva operazione societaria come sopra descritta;
- 3) di prendere atto e di accettare espressamente il rapporto di concambio costituente la quantità delle quote di Brianza Energia Ambiente S.p.A. da assegnare ai soci di Brianzacque S.r.l. in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute da questi ultimi, coerentemente con quanto attestato dalla relazione di stima di cui all'Allegato B (documento descritto in narrativa);
- 4) di autorizzare il Sindaco del Comune di Nova Milanese, ovvero il suo delegato, a intervenire a tutte le assemblee richiamate al precedente deliberato, rammentando che non dovranno essere attuate operazioni sul capitale di Brianzacque S.r.l. (es.: aumenti di capitale sociale, distribuzione di riserve, scissioni societarie, etc.), salvo eventuali operazioni di ripiano di perdite od obbligatorie per legge, e/o deliberata la messa in liquidazione della stessa (e, ove intervenuta per legge, non si dovrà procedere alla distribuzione dell'eventuale attivo di liquidazione);
- 5) di dare mandato al Sindaco del Comune di Nova Milanese, ovvero al suo delegato, di dichiarare espressamente, nell'ambito dell'assemblea di Brianzacque S.r.l. e di Brianza Energia Ambiente S.p.A. utile a tale scopo, che l'ente locale non intende esercitare azioni realizzative sul capitale della medesima Brianzacque S.r.l., né su quello di Brianza Energia Ambiente S.p.A., laddove per effetto della deliberazione di aggregazione societaria dovesse maturare tale diritto, riconoscendone la finalità volta a rendere conforme alla vigente normativa di settore la gestione del Servizio Idrico Integrato, andando Brianza Energia Ambiente S.p.A. a esercitare un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 del D.lg. n. 175/2016;

Versione di delibera di consiglio comunale che considera l'ipotesi nella quale i Comuni soci di BA siano anche soci di BEA

- 6) di autorizzare il Sindaco del Comune di Nova Milanese, ovvero il suo delegato, a intervenire a tutte le assemblee di Brianza Energia Ambiente S.p.A. nessuna esclusa, già convocate o da convocarsi, e in tale sede a esprimere voto favorevole ai fini di dare piena attuazione all'operazione societaria come sopra descritta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale assemblea nell'ambito della quale ribadire, così confermandone e vincolandone la volontà, l'adesione del medesimo Comune di Nova Milanese alla complessiva operazione societaria nei termini delineati nella presente delibera (ivi inclusa la delibera per l'aumento del capitale sociale di Brianza Energia Ambiente S.p.A.);
- 7) di dare mandato al Sindaco del Comune di Nova Milanese, ovvero al suo delegato, di dichiarare espressamente, nell'ambito dell'assemblea di Brianza Energia Ambiente S.p.A. utile a tale scopo, che, al ricorrere della condizione, il Comune di Nova Milanese intende rinunciare, per quanto occorrer possa, al diritto di opzione spettante a ciascun socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di Brianza Energia Ambiente S.p.A., limitando la sottoscrizione delle quote di capitale sociale di Brianza Energia Ambiente S.p.A. di nuova emissione a una entità corrispondente al solo valore di concambio relativo alle partecipazioni dallo stesso detenute nella Società Brianzacque S.r.l.;
- 8) di approvare sin d'ora lo Schema di Statuto di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (Allegato C) modellato conformemente alla disciplina sull'*in house* (nella sua forma di *holding* di partecipazione strumentale a gestioni *in house* di "secondo livello" o "a cascata") e recante un meccanismo di controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, meglio dettagliato nell'apposito Regolamento per il relativo esercizio (Allegato D);
- 9) di prendere atto che l'efficacia degli obblighi relativi all'esecuzione dell'aumento di capitale, della scissione del Ramo d'Azienda Smaltimento e della scissione del Ramo d'Azienda Amministrazione (o alternativa cessione) è sospensivamente condizionata, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Quadro, al verificarsi, entro il termine del 30 settembre 2026, delle condizioni ivi previste (ottenimento delle rinunce da parte delle banche finanziatrici di Brianzacque S.r.l. e Brianza Energia Ambiente S.p.A. a ogni diritto di risoluzione, recesso, decadenza dal beneficio del termine o modifica dei termini e condizioni dei rispettivi contratti di finanziamento; adesione minima di almeno il 66% dei soci di Brianzacque S.r.l. e di almeno il 66% dei soci di Brianza Energia Ambiente S.p.A.; parere positivo dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza);
- 10) di prendere atto che l'efficacia degli obblighi relativi all'esecuzione della fusione per incorporazione di Bea Gestioni S.p.A. in Brianzacque S.r.l. è sospensivamente condizionata, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Quadro, al verificarsi delle condizioni ivi previste entro il 31 dicembre 2027 (ottenimento delle rinunce da parte delle banche finanziatrici di Brianzacque S.r.l. e Brianza Energia Ambiente S.p.A. a ogni diritto di risoluzione, recesso, decadenza dal beneficio del termine o modifica dei termini e condizioni dei rispettivi contratti di finanziamento; uscita di Comef S.r.l. dalla compagine sociale di Bea Gestioni S.p.A., mediante recesso e/o esclusione e/o acquisto delle azioni da parte di Brianza Energia Ambiente S.p.A. sulla base di quanto stabilito a termini di accordi definitivi vincolanti e non revocabili auspicabilmente da assumere entro il 31 maggio 2026; avvenuta adozione - da parte di un numero di Enti Soci che rappresentino una percentuale del fatturato derivante dai servizi di teleriscaldamento e/o di recupero di materia ed energia da rifiuti solidi urbani, attualmente affidati a BEA Gestioni S.p.A., che sia almeno pari all'80% (ottanta per cento) rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato al

Versione di delibera di consiglio comunale che considera l'ipotesi nella quale i Comuni soci di BA siano anche soci di BEA

momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro - delle deliberazioni di affidamento diretto del servizio secondo il modello dell'*in house providing* alla società risultante dalla fusione e l'acquisto della piena e definitiva efficacia di tali affidamenti per decorso dei termini di legge ed esaurimento dei mezzi di impugnazione);

- 11) di dare sin d'ora mandato al competente Dirigente di riferimento, agli Uffici e ai servizi competenti, nonché al Sindaco quale organo esecutivo politico dell'Ente, per quanto di eventuale rispettiva competenza, per l'adozione di tutti gli eventuali successivi e necessari atti e provvedimenti, strumentali e funzionali e che si dovessero rendere occorrenti all'attuazione di quanto stabilito con la presente delibera;
- 12) di precisare che del presente provvedimento e delle connesse e conseguenti attività verrà data la prescritta e necessaria evidenza nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lg. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. [] voti favorevoli e n. [] voti contrari espressi per [],

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, attesa la necessità e urgenza di provvedere in tempi ristretti per il completamento dell'operazione societaria *de qua* secondo la tempistica illustrata nel dispositivo.